

**NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTI. ABROGAZIONE DELLA
LEGGE REGIONALE 7 DICEMBRE 1992, N. 45 (NORME PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI
E DEGLI UTENTI)**

RELAZIONE

RELAZIONE AL PROGETTO DI LEGGE IN MATERIA DI CONSUMATORI ED UTENTI

Attualmente la materia della tutela dei consumatori ed utenti è disciplinata dalla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti).

Fermi restando gli obiettivi e l'impianto generale della suddetta legge, che nel corso degli anni ha consentito di ottenere risultati positivi sul versante degli interventi a tutela delle particolari esigenze dei consumatori, soprattutto delle fasce più deboli degli stessi, si propone un nuovo progetto di legge regionale, avente i seguenti obiettivi:

ridefinizione dei criteri per il riconoscimento delle associazioni dei consumatori ed utenti ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale;

istituzione di un Comitato regionale dei consumatori e degli utenti;

promozione di misure a favore dell'informazione dei cittadini, dell'educazione ai consumi e del contenimento dei prezzi;

specificazione dei contenuti degli interventi incentivati con risorse regionali.

Sotto l'aspetto del riconoscimento delle associazioni dei consumatori, la legge regionale (sulla scia di quanto previsto dal Codice del Consumo per l'iscrizione nel CNCU) determina una rigida separazione tra l'attività delle associazioni e qualsiasi forma di attività professionale o imprenditoriale. La Giunta regionale stabilirà il numero minimo di associati necessario all'iscrizione nonché le modalità di funzionamento degli sportelli.

Di nuova istituzione, il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, presieduto dal Presidente della Giunta regionale (o suo delegato) e composto dai rappresentanti delle associazioni, esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; esprime inoltre un parere consultivo su richiesta della Giunta medesima, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino diritti e gli interessi dei consumatori e utenti. Il Comitato esprime altresì parere consultivo sul piano delle attività e sui criteri di erogazione dei contributi, formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, incentiva il ricorso a strumenti stragiudiziali per la soluzione delle controversie e formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, promuove analisi sull'andamento dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale. La partecipazione al Comitato non determina l'erogazione di alcun compenso.

La Regione: si adopera perché i Comuni, in collaborazione con le associazioni, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti, potendo porre a disposizione, a tal fine, anche risorse finanziarie; favorisce, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di corsi per giovani in età scolare e l'attività di formazione degli insegnanti e di educazione permanente su tematiche inerenti la tutela del consumatore; promuove la sottoscrizione di intese tra le associazioni dei consumatori e

quelle imprenditoriali, volte a sostenere iniziative in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

Per quanto riguarda gli incentivi, la Giunta potrà erogare contributi alle associazioni dei consumatori per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità della legge regionale, e in particolar modo per l'informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, nonché per l'assistenza fornita attraverso gli sportelli sul territorio.

Il progetto è composto da quindici articoli.

L'art. 1 richiama l'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo) e l'art. 7 dello Statuto regionale. La tutela dei consumatori si esplicita secondo tre linee: sostegno, anche finanziario, alle associazioni e ai loro progetti; consultazione delle associazioni nello svolgimento delle funzioni legislative e amministrative regionali; tutela dei consumatori e degli utenti nelle fasi di regolamentazione concernenti la tutela della salute, le attività industriali, commerciali e artigianali, l'informazione dei cittadini e, infine, attraverso la promozione di codici di condotta e di pratiche di consumo prioritariamente orientati al rispetto di valori ambientali ed etici.

L'articolo 2, analogamente a quanto previsto dalla l.r. 45/1992, prevede l'istituzione di un registro regionale delle associazioni. Le caratteristiche necessaria all'iscrizione sono: a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica; b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate; c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese; d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni; e) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione; f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima; g) adeguato numero di iscritti: la Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli. L'iscrizione al Registro è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla legge. Annualmente il legale rappresentante di ciascuna associazione iscritta nel Registro invia una comunicazione con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti.

L'articolo 3 prevede che la Regione, per lo studio di questioni attinenti ai contenuti della presente proposta di legge, possa avvalersi di Università, istituti di ricerca e di altri esperti.

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti. Si tratta di un organo non previsto dalla legge regionale 45/1992. E' nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da: il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede; un

rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione agli argomenti trattati. Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato i consiglieri regionali. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso.

L'articolo 5 disciplina le funzioni del Comitato istituito dall'art.4. Il Comitato: esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; esprime inoltre un parere consultivo su richiesta della Giunta medesima, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti. Il Comitato esprime altresì parere consultivo sul piano di attività e sui criteri di erogazione dei contributi. Formula proposte per la salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controlli. Sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore; promuove la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale; promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie; designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali.

L'articolo 6 prevede che, al fine di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori, singolarmente o attraverso il Comitato, possono presentare studi e formulare proposte, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici, proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

La Regione, secondo l'art.7, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della legge. Un'importante novità è introdotta dal comma 2: la Regione si adopererà perché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti, potendo porre a disposizione, a tal fine, anche risorse finanziarie.

L'art.8 prevede che la Regione favorisca, d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore.

La regione inoltre, nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione delle competenze che attengano ai temi della tutela del consumatore.

Sulla base dell'art.9, al fine di sostenere iniziative contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2 e quelle imprenditoriali.

Il piano biennale delle attività, previsto all'art.10, è approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, e definisce le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

L'art. 11 dispone che annualmente la Giunta regionale conceda contributi alle associazioni per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.

L'art. 12 contiene la clausola valutativa, sotto forma di relazione biennale, mentre l'art. 13 disciplina le "disposizioni finanziarie", l'art.14 disciplina la fase transitoria relativamente all'iscrizione nel Registro regionale e all'erogazione dei contributi. L'art. 15 abroga la legge regionale n. 45 del 1992 in materia di consumatori e utenti.

Art. 1

Finalità

1. Con la presente legge la Regione Emilia-Romagna promuove la tutela dei diritti dei cittadini come consumatori ed utenti finali e non professionali di beni e servizi.
2. In armonia con quanto disposto dall'articolo 169 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e dal decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 (Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della legge 29 luglio 2003, n. 229), la Regione persegue un elevato livello di protezione dei consumatori, quali soggetti deboli del mercato, e si adopera per la rimozione delle disuguaglianze di fatto che tale situazione comporta.
3. In attuazione di quanto previsto dall'articolo 7 dello Statuto, la Regione Emilia-Romagna tutela i consumatori nell'esercizio dei loro diritti di associazione, informazione, trasparenza e controllo sui singoli servizi e prodotti, sostenendo e valorizzando a tal fine, attraverso la presente legge, le associazioni operanti sul territorio regionale.
4. La Regione adotta il metodo della consultazione delle associazioni di cui all'articolo 2 in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti.
5. In particolare, la Regione persegue i seguenti obiettivi:
 - a) un'efficace protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza del consumatore e dell'utente;
 - b) un'efficace protezione contro i rischi che possono nuocere agli interessi economici e giuridici del consumatore e dell'utente;
 - c) la promozione e l'attuazione di iniziative tese all'informazione e alla educazione del consumatore e dell'utente;
 - d) la promozione e lo sviluppo dell'associazionismo fra i consumatori e gli utenti al fine di garantire a ciascun cittadino la partecipazione ai benefici della vita associativa, sostenendo le forme di associazionismo libero e volontario che abbiano contenuti e garanzie di rappresentanza e partecipazione democratica alla vita interna dell'organizzazione;
 - e) la regolamentazione delle attività industriali, artigianali, agricole, commerciali e dei pubblici esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della normativa statale in particolare a tutela della concorrenza, al fine di migliorare e promuovere la trasparenza e la concorrenza nell'economia di mercato, favorire la qualità dei prodotti e valorizzare l'utilità sociale nello svolgimento dell'attività di impresa;
 - f) la promozione dell'adozione di codici di condotta di cui all'articolo 27-bis del Codice del consumo;
 - g) la promozione di pratiche di consumo prioritariamente orientate al rispetto di valori ambientali ed etici.

Art. 2

Partecipazione delle associazioni di consumatori e utenti

1. La Regione riconosce la funzione sociale delle associazioni di consumatori e utenti e si avvale delle loro proposte e suggerimenti nell'esercizio dei propri compiti.
2. In particolare, la Regione consulta, nella fase di elaborazione dei programmi e dei provvedimenti previsti dalla propria legislazione, attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, le associazioni iscritte al Registro di cui al comma 3, tenendo conto nel proprio provvedimento dei risultati della consultazione.
3. È istituito il Registro delle associazioni dei consumatori ed utenti al quale sono iscritte, a richiesta degli interessati, le associazioni in possesso dei seguenti requisiti:
 - a) essere costituite per atto pubblico, con uno statuto che preveda come scopo esclusivo la tutela dei consumatori e degli utenti senza fine di lucro e un ordinamento a base democratica;

- b) tenere un elenco degli iscritti, aggiornato annualmente con indicazione delle quote sottoscritte e versate;
 - c) tenere libri contabili dai quali risulti in modo analitico la composizione delle entrate e delle spese;
 - d) comprovare e documentare la continuità di funzionamento, le attività specifiche e la loro rilevanza esterna, protratte da almeno tre anni;
 - e) non svolgere attività di promozione o pubblicità commerciale aventi per oggetto beni o servizi prodotti da terzi e non avere alcuna connessione di interessi con imprese di produzione o di distribuzione;
 - f) non avere i suoi rappresentanti legali subito alcuna condanna, passata in giudicato, in relazione all'attività dell'associazione medesima;
 - g) adeguato numero di iscritti: al fine di garantire l'effettiva rappresentatività sociale delle associazioni la Giunta regionale, con proprio atto, sentita la competente Commissione assembleare, definisce il numero minimo degli associati richiesto ai fini dell'iscrizione nel Registro e le modalità operative inerenti il funzionamento degli sportelli.
4. Gli iscritti di cui al comma 3 sono i consumatori o utenti come definiti dall'articolo 3, comma 1, lettera a), del Codice del consumo, che hanno espresso la volontà di aderire alle finalità statutarie dichiarate dall'associazione e versato una quota associativa di importo non meramente simbolico, effettivamente corrisposto in forma tracciabile almeno una volta nel biennio anteriore alla relativa dichiarazione.
5. L'iscrizione al Registro di cui al comma 3 è condizione necessaria per accedere ai contributi previsti dalla presente legge.
6. Annualmente il legale rappresentante di ciascuna Associazione iscritta nel Registro di cui al comma 3 invia una comunicazione, secondo tempi e modalità definiti con delibera della Giunta regionale, con la quale attesta il mantenimento di tutti i requisiti richiesti per l'iscrizione al Registro medesimo e il numero aggiornato degli iscritti.

Art.3

Studi e ricerche

1. Per lo studio di questioni di particolare complessità inerenti la materia oggetto della presente legge la Giunta regionale può far ricorso alla collaborazione di Università, di Istituti di ricerca pubblici e privati, ovvero di esperti di accertata competenza tecnico-scientifica nel settore, designati anche sulla base delle indicazioni espresse dalle associazioni di consumatori ed utenti di cui all'art.2.

Art. 4

Comitato regionale dei consumatori e degli utenti

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, di seguito denominato Comitato.
2. Il Comitato è nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale entro centottanta giorni dall'insediamento dell'Assemblea legislativa, rimane in carica per la durata della legislatura ed è composto da:
- a) il Presidente della Giunta regionale, o suo delegato, che lo presiede;
 - b) un rappresentante effettivo ed uno supplente designati da ciascuna delle associazioni iscritte nel Registro regionale di cui all'articolo 2.
3. La cancellazione di un'associazione dal Registro regionale comporta la decadenza dei componenti nominati nel Comitato su designazione dell'associazione stessa.
4. L'inserimento di un'associazione nel Registro regionale comporta l'integrazione del Comitato con un rappresentante effettivo ed uno supplente designato dalla stessa associazione.
5. Le funzioni di segreteria sono assicurate dalla struttura regionale competente per materia.

6. Il Comitato è convocato dal Presidente, di norma, una volta ogni quattro mesi. Il Comitato è altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti con relativa indicazione degli argomenti da inserire all'ordine del giorno.
7. Il Presidente può invitare alle riunioni, senza diritto di voto, i rappresentanti degli enti locali e delle società che gestiscono i servizi pubblici locali, nonché esperti in relazione agli argomenti trattati. Alle sedute possono assistere i consiglieri regionali.
8. La partecipazione alle sedute del Comitato non comporta l'erogazione di alcun compenso o rimborso.
9. Le modalità di costituzione e di funzionamento del comitato sono disciplinate con apposito atto dalla Giunta regionale.

Art. 5

Funzioni del Comitato

1. Il Comitato svolge le seguenti funzioni:
 - a) esprime pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale concernenti materie collegate alla tutela dei consumatori e degli utenti; inoltre esprime un parere consultivo, su richiesta della Giunta medesima, sugli schemi di proposte di legge nonché sugli schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti;
 - b) esprime parere consultivo sul piano di attività previsto all'articolo 10 e sui criteri di erogazione dei contributi previsti all'articolo 11;
 - c) formula proposte per la tutela della salute e sicurezza dei consumatori, anche segnalando specifiche problematiche agli organismi di vigilanza per l'eventuale effettuazione di interventi di controllo;
 - d) sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, nonché ai rilievi formulati dalle autorità di settore;
 - e) promuove, anche attraverso il coordinamento fra le associazioni dei consumatori e degli utenti, la realizzazione di studi, ricerche ed iniziative sui problemi del consumo, della fornitura di servizi e sui diritti dei consumatori e degli utenti, in particolare attraverso indagini e rilevazioni sull'andamento e sulla struttura dei prezzi, delle tariffe e dei tributi applicati sul territorio regionale;
 - f) promuove il ricorso a strumenti di soluzione conciliativa e stragiudiziale delle controversie;
 - g) designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali.
2. Nei casi di cui al comma 1, lettere a) e b), il provvedimento amministrativo regionale non avente carattere normativo o generale è motivato in relazione alle risultanze emerse dalla consultazione.
3. Il Comitato svolge inoltre ogni altra funzione attribuita dalla legge regionale.
4. Il Comitato presenta all'Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.

Art. 6

Qualità dei servizi pubblici

1. La Regione favorisce, anche attraverso specifiche iniziative, il rispetto e l'applicazione delle disposizioni e dei principi di cui al comma 461 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato - legge finanziaria 2008).

2. Al fine di promuovere l'erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualità, efficienza ed economicità, le associazioni dei consumatori di cui all'art. 2, singolarmente od attraverso il Comitato di cui all'articolo 4, possono:

- a) presentare studi e formulare proposte, sulla base dei documenti acquisiti, al fine di migliorare la qualità dei servizi pubblici;
- b) proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

Art. 7

Informazione dei consumatori

- 1. La Regione, avvalendosi delle proprie strutture, informa periodicamente i cittadini sulle attività svolte in attuazione della presente legge.
- 2. La Regione si adopera perché i Comuni, anche in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti. A tal fine la Regione può concedere specifici contributi.
- 3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale, nell'ambito del piano di attività di cui all'articolo 10.

Art. 8

Educazione ai consumi

- 1. La Regione, nell'ambito delle proprie competenze, in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e le autonomie scolastiche, favorisce la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore.
- 2. La Regione nell'ambito delle proprie competenze in materia di formazione professionale, promuove la qualificazione delle competenze che attengano ai temi della tutela del consumatore.
- 3. Le attività di cui al presente articolo sono approvate dalla Giunta regionale nell'ambito delle attività di cui al comma 1.

Art. 9

Provvedimenti per il contenimento dei prezzi

- 1. La Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori di cui all'articolo 2 e quelle imprenditoriali, volte a sostenere iniziative contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie, specialmente a minore reddito e soggette a rischio di emarginazione, anche attraverso l'organizzazione di panieri di beni di largo consumo a prezzi contenuti.

Art. 10

Piano di attività

- 1. L'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, approva il piano di attività biennale, aggiornabile annualmente, nel quale sono definite le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

Art. 11

Misure per educazione ai consumi

1. La Giunta regionale, al fine di promuovere lo sviluppo dell'associazionismo tra i consumatori e gli utenti, concede contributi alle associazioni dei consumatori ed utenti iscritte al Registro di cui all'articolo 2, per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio.
2. La Giunta regionale stabilisce, di norma annualmente, criteri, termini e modalità per la concessione dei contributi con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.
3. La Giunta regionale prevede annualmente la concessione di contributi per le finalità di cui al presente articolo con deliberazione da pubblicarsi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 12

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale, dopo due anni dall'entrata in vigore della presente legge e successivamente con periodicità triennale presenta alla commissione assembleare competente una relazione che fornisce le seguenti informazioni:
 - a) l'evoluzione del processo di creazione ed implementazione degli sportelli delle associazioni dei consumatori e le eventuali criticità;
 - b) finanziamenti alle associazioni dei consumatori con indicazione dell'ammontare dei contributi concessi e della tipologia dei progetti e delle attività realizzate.
 - c) gli interventi realizzati per la tutela dei consumatori e degli utenti, con particolare riguardo alle attività di educazione ai consumi di cui all'articolo 8 e ai provvedimenti per il contenimento dei prezzi di cui all'articolo 9;
 - d) le attività realizzate in tema di informazione e formazione nel settore consumeristico.
 - e) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
2. Le relazioni sono rese pubbliche unitamente agli eventuali documenti dell'Assemblea legislativa che ne conclude l'esame. La Regione può promuovere forme di valutazione partecipata coinvolgendo cittadini e soggetti attuatori degli interventi previsti.
3. I soggetti coinvolti nell'attuazione della legge, pubblici e privati, forniscono le informazioni necessarie all'espletamento delle attività previste dai commi precedenti.
4. La Giunta, ove le criticità emerse derivino dalla normativa anche di natura attuativa, presenta unitamente alla relazione valutativa le relative proposte di modifica.
5. Le competenti strutture di Assemblea e Giunta si raccordano per la migliore valutazione della presente legge.

Art. 13

Disposizioni finanziarie

1. Per gli esercizi 2016, 2017 e 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte con le risorse autorizzate con riferimento alla legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti), nell'ambito della Missione 14 - Sviluppo economico e competitività, Programma 2 - Commercio - reti distributive - tutela dei consumatori, nel Bilancio di previsione della Regione Emilia-Romagna 2016-2018. Nell'ambito di tali risorse la Giunta regionale

è autorizzata a provvedere, con proprio atto, alle variazioni di bilancio che si rendessero necessarie.

2. Per gli esercizi successivi al 2018, agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si fa fronte nell'ambito delle autorizzazioni di spesa annualmente disposte dalla legge di approvazione del bilancio ai sensi di quanto previsto dall'articolo 38 del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Art. 14

Norma transitoria

1. Le associazioni iscritte al Registro regionale di cui all'articolo 3 della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti) si conformano ai requisiti previsti dall'articolo 2 entro dodici mesi dall'approvazione della deliberazione di Giunta prevista dalla lettera g) del comma 3 dell'articolo 2. A tal fine dichiarano, alla Regione, il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2.
2. Il Comitato di cui all'articolo 4 è istituito in via di prima applicazione entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. I procedimenti per la concessione e la liquidazione dei contributi, riguardanti domande presentate o programmi approvati prima dell'entrata in vigore della presente legge ai sensi della legge regionale n. 45 del 1992, sono disciplinati dalle disposizioni di tale legge regionale, fino alla loro conclusione.
4. Resta salvo il funzionamento delle strutture previste dai commi 1 e 2 dell'articolo 3 della legge regionale n. 45 del 1992 fino all'istituzione del Comitato di cui all'articolo 4 della presente legge.

Art. 15

Abrogazione

1. E' abrogata la legge regionale n. 45 del 1992

SCHEDA TECNICO – FINANZIARIA

Progetto di legge di iniziativa della Giunta regionale "Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti. Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 1992, n. 45 (Norme per la tutela dei consumatori e degli utenti)".

Il presente progetto di legge contiene la nuova disciplina degli interventi regionali a favore dei consumatori e delle relative associazioni rappresentative. Attualmente la materia è disciplinata dalla legge regionale n. 45 del 1992. A oltre vent'anni dall'approvazione della suddetta legge regionale, si ritiene opportuno ridefinire l'attività della Regione perseguendo i seguenti ulteriori obiettivi: ridefinizione dei criteri per il riconoscimento delle associazioni dei consumatori ed utenti ai fini dell'iscrizione nel Registro regionale; istituzione di un Comitato regionale dei consumatori e degli utenti; promozione di misure a favore dell'informazione dei cittadini, dell'educazione ai consumi e del contenimento dei prezzi; specificazione dei contenuti degli interventi incentivati con risorse regionali.

Il progetto di legge non prevede maggiori oneri diretti a carico del bilancio regionale.

L'articolo 1 enuncia le finalità della legge e richiama la normativa comunitaria e nazionale in materia di consumatori e utenti. La Regione continuerà a perseguire il metodo della consultazione delle associazioni dei consumatori in tutte le materie riguardanti i consumatori e gli utenti.

L'articolo 2 disciplina le modalità di iscrizione nel Registro regionale delle associazioni dei consumatori e utenti. Rispetto ai criteri previsti dalla legge regionale n. 45 del 1992, vengono rafforzate la rappresentatività delle associazioni (sotto forma di un numero minimo di associati in rapporto alla popolazione, da definirsi con atto di Giunta regionale) e l'effettiva iscrizione degli associati (attraverso il pagamento di una quota non simbolica, in maniera tracciabile o verificabile). Ogni anno le associazioni dovranno dimostrare il mantenimento dei requisiti.

L'articolo 3 prevede che la Regione possa avvalersi – per lo studio di questioni complesse – della collaborazione di Università, Istituti di ricerca o di altri esperti.

L'articolo 4 istituisce il Comitato regionale dei consumatori e degli utenti, composto dal Presidente della Giunta regionale, da un rappresentante per ciascuna associazione iscritta nel registro regionale di cui all'art.2. Possono partecipare alle riunioni anche soggetti esterni e consiglieri regionali. La partecipazione alle sedute non comporta oneri per la Regione.

Le funzioni del Comitato (art. 5) sono relative all'espressione di pareri consultivi alla Giunta regionale sugli atti amministrativi di carattere generale, all'espressione di parere consultivo sugli schemi di proposte di legge nonché su schemi di regolamenti che riguardino i diritti e gli interessi dei consumatori e degli utenti. Il Comitato esprime inoltre pareri sul piano di attività e sui criteri di erogazione dei contributi. Sollecita e promuove l'adeguamento dei soggetti interessati ai rilievi, pareri e segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato. Designa i rappresentanti delle associazioni dei consumatori e degli utenti chiamati a far parte di organismi regionali. Il Comitato presenta alla Assemblea legislativa entro il 31 marzo di ciascun anno una relazione sulla attività svolta nell'anno precedente.

L'articolo 6 prevede che le associazioni di cui all'art.2, possono presentare studi e formulare proposte per migliorare la qualità dei servizi pubblici, proporre ai gestori ed all'ente concedente la revisione della Carta dei servizi o sollecitarne l'adozione ove mancante.

La Regione, secondo l'art.7, informa la collettività sulle attività svolte in attuazione della legge. Un'importante novità è introdotta dal comma 2: la Regione si adopererà perché i Comuni, anche attraverso le loro forme associative, in collaborazione con le associazioni di cui all'articolo 2, promuovano uffici di informazione e assistenza per i consumatori e gli utenti, potendo porre a disposizione, a tal fine, anche risorse finanziarie regionali. Gli eventuali oneri a carico della Regione saranno stabiliti con la legge di bilancio.

L'art.8 prevede che la Regione favorisca d'intesa con le autorità scolastiche, la realizzazione di attività educative per giovani in età scolare su tematiche inerenti la tutela del consumatore, promuovendo la qualificazione delle competenze che attengano ai temi della tutela del consumatore. La norma non comporta oneri a carico della Regione.

Ai sensi dell'art.9, al fine di sostenere iniziative contro il caro-vita ed in difesa del potere di acquisto delle famiglie a minore reddito, la Giunta regionale promuove la sottoscrizione di intese e protocolli tra le associazioni dei consumatori e quelle imprenditoriali.

Il piano biennale delle attività, previsto all'art. 10, è approvato dall'Assemblea legislativa, su proposta della Giunta regionale, sentito il Comitato di cui all'articolo 4, e definisce le risorse da destinare alla promozione e tutela dei diritti dei consumatori, i criteri per la scelta dei progetti e dei programmi di attività da incentivare e le priorità di intervento.

L'art. 11 dispone che annualmente la Giunta regionale conceda contributi alle associazioni per la realizzazione di progetti e programmi di attività rientranti nelle finalità di cui all'articolo 1, per l'informazione, la risoluzione extragiudiziale delle controversie, ivi compresa la conciliazione, nonché per l'assistenza fornita attraverso i propri sportelli sul territorio. Non sono previsti oneri ulteriori rispetto a quelli derivanti dall'attuazione della legge regionale n. 45 del 1992.

L'art. 12 contiene la clausola valutativa, mentre l'art.13 disciplina le "disposizioni finanziarie", l'art.14 disciplina la fase transitoria relativamente all'iscrizione nel Registro regionale e all'erogazione dei contributi. L'art. 15 abroga la legge regionale n. 45 del 1992 in materia di consumatori e utenti.

